

L'Amministrazione di Sostegno. Notizie essenziali per il medico.

1 -Il quadro normativo

La Legge 9 gennaio 2004 n. 6 introduce l'istituto dell'**Amministrazione di Sostegno (AdS)** e modifica gli istituti della **interdizione** e della **inabilitazione**.

La normativa è riportata nel titolo XII del libro I del Codice Civile, articoli 404-432, che tratta "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in una parte di autonomia"

I Beneficiari dell'AdS sono le persone che, per effetto di un'infermità fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

L'Amministratore di Sostegno può rappresentare sia persone dotate di capacità giuridica parziale (in possesso di capacità di intendere e di volere, anche se limitata), sia persone totalmente incapaci di agire. L'AdS si applica a persone disabili di maggiore età, ma l'attivazione può essere avviata a partire dal 17° anno di età.

AdS, inabilitazione e interdizione sono tre strumenti di protezione giuridica della persona con progressivo aumento della limitazione dell'autonomia della persona.

L'AdS, in particolare, è di relativamente semplice attivazione, è flessibile e modulabile. Essa prevede, a differenza delle preesistenti forme di protezione, spesso rigide e limitanti, una gradualità dell'intervento nel massimo rispetto della dignità e dell'autonomia residua della persona. Permette un intervento specifico, adeguato alle esigenze della singola persona, tenendo conto delle sue potenzialità e delle sue aspirazioni. La tutela del soggetto debole nell'AdS passa attraverso l'esame di bisogni, aspirazioni e richieste della persona; si ricerca, se possibile, il consenso del Beneficiario e si dà rilievo all'eventuale dissenso.

L'AdS è uno strumento di alto profilo etico, che intende fornire a persone incapaci di provvedere alla cura della propria persona e/o dei propri legittimi interessi, anche temporaneamente, un **concreto sostegno esistenziale** evitando, fin quando possibile, di ricorrere a strumenti più invasivi come l'interdizione e l'inabilitazione.

La richiesta di attivazione dell'AdS si effettua con un **ricorso** depositato nella cancelleria del **Giudice Tutelare** (GT) competente per territorio. Il ricorso può essere effettuato da: lo stesso soggetto che ne sarà beneficiario, il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il Pubblico Ministero, il Tutore o il Curatore (con la richiesta di revoca dell'interdizione o inabilitazione), i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona. Per il ricorso non è necessaria assistenza legale. Il GT è competente per ogni fase del procedimento di amministrazione: sia quella relativa all'eventuale apertura del procedimento, sia quella relativa alla gestione dello stesso. **L'Ufficio del Giudice Tutelare è presente in tutte le sedi di Tribunale.**

Il GT sceglie l'Amministratore di sostegno tra le figure proposte dal soggetto richiedente o di propria iniziativa. Se possibile sceglie la persona designata dall'interessato o il coniuge, il convivente, il genitore, il fratello/sorella, il parente entro il IV° grado. (art. 408). **"Non possono ricoprire le funzioni Amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura od in carico l'interessato"**.

ISTITUTO	STRUMENTO	DETENTORE	AMBITO
Interdizione	Tutela	Tutore	Amministrazione ordinaria e straordinaria
Disabilitazione	Curatela	Curatore	Amministrazione straordinaria

Amministrazione Sostegno

Amministratore di S.
assieme al Beneficiario

In base alle indicazioni
del Giudice tutelare

Effetti della amministrazione di sostegno

"Il Beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'Amministratore di sostegno. Il beneficiario può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana" (art. 409).

Ambiti di applicazione della Ads.

- 1) ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
- 2) ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
- 3) ATTI RELATIVI ALLA VITA QUOTIDIANA
DI NATURA PATRIMONIALE
 - a. Svolgere attività lavorativa.
 - b. Riscuotere pensione o rendite.
 - c. Soddisfare esigenze primarie al proprio sostentamento e mantenimento.
 - d. provvedere ai pagamenti ordinari (utenze gestioni).DI NATURA PERSONALE
 - a. Igiene e cura giornaliera della propria persona.
 - b. Igiene e decoro nell'ambiente di vita.
- 4) ATTI RELATIVI ALLA CURA
 - a) ASPETTO SANITARIO
 - b) COLLOCAZIONE ABITATIVA
 - c) VITA DI RELAZIONE
 - familiare
 - di gruppo
 - di società
- 5) ATTI PERSONALISSIMI
 - a) matrimonio
 - b) separazione
 - c) divorzio
 - d) testamento
 - e) **consenso alle cure sanitarie**

L'amministratore di sostegno deve operare tenendo presenti i bisogni e le aspirazioni del Beneficiario, senza trascurare le sue richieste. Deve ottemperare alle prescrizioni dettate dal GT. Deve informare e relazionarsi con il Beneficiario ottenendo il suo consenso. Periodicamente relaziona al GT.

Non è previsto alcun compenso per l'Amministratore di Sostegno tranne il rimborso delle spese sostenute ed un' eventuale equa indennità in casi di particolare impegno in termini temporali e professionali.

L'AdS può essere revocata dagli stessi soggetti che hanno la facoltà di proporla con richiesta indirizzata al GT, nella quale si comunica la decadenza delle condizioni che ne avevano determinato la necessità.

2 - Il Medico e l'Amministrazione di Sostegno.

Informazione. Il Medico (ed in particolare il Medico di Famiglia) deve conoscere l' istituto della AdS, alla quale è verosimile che farà ricorso un numero sempre maggiore di Pazienti con vari gradi di disabilità. Deve informare il Paziente con limitazioni di autonomia fisica e/o psichica, permanente o temporanea, ed i suoi familiari della possibilità di ricorso a questa misura protettiva.

Segnalazione. L'art. 406 sancisce l'obbligo, per i responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali, d'informare l'Autorità Giudiziaria ove sussistano le condizioni di attivazione della Amministrazione di Sostegno.

Il concetto di "responsabile" comprende ogni professionista al quale sia affidata l'assistenza della persona disabile o fragile: quindi anche i Medici di famiglia, ospedalieri, delle RSA, Specialisti etc,

Relazione. Al Medico curante o allo Specialista può essere richiesta dal GT una relazione clinica sulle condizioni fisiche e psichiche del paziente, con particolare riguardo alle sue condizioni intellettive e volitive, al grado di autonomia, alla capacità di prendersi cura della propria salute e dei propri interessi.

Va precisato se le limitazioni di tali funzioni siano parziali o totali, temporanee o permanenti.

La relazione deve essere più accurata e dettagliata possibile per supportare il GT nella scelta dello strumento di protezione giuridica e nello stabilire i limiti d'intervento dell'Amministratore di Sostegno.

Consenso agli atti medici. Il Medico in ogni caso deve cercare il consenso del Paziente, tenendo conto delle sue residue capacità di comprensione e scelta. E' opportuno che il Medico acquisisca copia del provvedimento del GT per verificare se i poteri dell' Amministratore di sostegno comprendono gli atti di natura sanitaria. In questo caso ricerca il consenso del Paziente con l'assistenza ed il supporto dell'Amministratore di sostegno. Se emerge contrasto di volontà tra Paziente e Ads, il Medico deve sollecitare un pronunciamento dirimente del GT.

Ruolo di amministratore di sostegno.

Fermo restando che non può fungere da Amministratore di Sostegno per un suo assistito, il Medico può svolgere tale ruolo volontario e gratuito a favore di persona con limitazione dell'autonomia. E' previsto un Elenco provinciale dei Professionisti disponibili e abilitati a tale ruolo.

3 - L'Ufficio Protezione Giuridica (UPG) di Como.

Presso la ASL di Como è presente dal 2008 l'Ufficio di Protezione Giuridica come stabilito dalla Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 e dalla Circolare 27 giugno 2008 n. 9

L'UPG storicamente svolge i seguenti ruoli:

- **informazione e orientamento** per le Unità d'Offerta del sistema sanitario e socio-sanitario della provincia di Como e chiunque richieda sostegno
- **contatti con gli Uffici Giudiziari** e con i Servizi del territorio provinciale, curando in particolare la promozione di appropriati ricorsi per la nomina di Amministratori di Sostegno;
- **monitoraggio periodico** del bisogno di tutela giuridica presso le Unità di Offerta del sistema socio-sanitario provinciale in collaborazione con il complesso delle Unità Operative dell'ASL;
- **supporto** agli Amministratori di Sostegno nello svolgimento delle loro funzioni;
- **formazione** per gli Operatori dei Servizi, **divulgazione** e informazione con Operatori e Utenti.

Sono in corso ulteriori iniziative:

- miglioramento del coordinamento e della cooperazione con il Tribunale, gli Enti, i Servizi, le Professioni, gli Organismi del Terzo Settore, il Volontariato
- Sviluppare l'“Elenco provinciale degli Amministratori di Sostegno” e le azioni di ricerca, formazione e sostegno degli Amministratori;
- Istituzione di un “Tavolo Interistituzionale per l'amministrazione di sostegno e la protezione giuridica” e di un “Piano Operativo”, per programmare e realizzare azioni condivise e coordinate volte a garantire il diritto di accesso alle misure di protezione giuridica.

A tali iniziative partecipa regolarmente anche l'Ordine dei Medici di Como.

Di seguito i recapiti dell'UPG dell'ASL di Como

Sede: Distretto Socio-Sanitario di Como

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como Via Croce Rossa n. 1/3, 22100 COMO

Recapiti: telefono: 031 370292 Segreteria del Dip. A.S.S.I. : 031 370297 (Via Pessina n. 6 – COMO)

e-mail: sbarbaro.francesco@asl.como.it; protezione.giuridica@asl.como.it

Referente dell'Ufficio: A.S.S. dott. Francesco Sbarbaro

Dirigente della Struttura a cui afferisce l'Ufficio: (Direttore del Dip. A.S.S.I.) dott. Adriano Lunini

Daniele Lietti

(Si ringrazia il dott. Francesco Sbarbaro)

Bibliografia

- 1 - Amministrazione di sostegno, riflessioni per la famiglia e gli operatori sociali e sanitari sulla legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Regione Piemonte e Associazione EGIDA
www.alihandicap.org/download/amministr_sostegno_mod.pdf
- 2 - [l'amministratore di sostegno: miniguia ad uso dei medici](http://www.ordinemedicilatina.it/files/ads.pdf)
www.ordinemedicilatina.it/files/ads.pdf Riccardo De Gobbi
- 3 - [Amministratore di sostegno _2_ - Policlinico di Modena](http://www.policlinico.mo.it/comitatoetico/.../Amministratore%20di%20sostegno%20_3_.pdf)
[www.policlinico.mo.it/comitatoetico/.../ Amministratore%20di%20sostegno%20_3_.pdf](http://www.policlinico.mo.it/comitatoetico/.../Amministratore%20di%20sostegno%20_3_.pdf)
COMITATO ETICO PROVINCIALE DI MODENA. “Del buon uso dell'Amministratore di Sostegno nel contesto clinico”
- 4 - Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione: la difficile coesistenza

[Diritto civile e commerciale](#) 19/05/2011 Autore: Daniele Sinatra.